



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 - 34148 Trieste
Tel. +39 040 362960 - Fax +39 040 366156
cpLnd.trieste@figc.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 17/08/2020

Sommario:

AVVISO IMPORTANTE REGISTRO CONI	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
CONSIGLIO DIRETTIVO	2
DICHIARAZIONE DI INATTIVITA'	2
ISCRIZIONE TORNEI ESORDIENTI E PULCINI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021	3
ISCRIZIONI ATTIVITA' GIOVANILE DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021	3
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	4
CHIUSURA UFFICI	4
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	4
SEGRETERIA	4
CENTRI CALCISTICI DI BASE, SCUOLE DI CALCIO E SCUOLE DI CALCIO ÉLITE - REQUISITI GENERALI S.S.2020/2021	4
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	5
GIUSTIZIA SPORTIVA	5
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	5
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	5
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	5
ERRATA CORRIGE	7

AVVISO IMPORTANTE REGISTRO CONI

Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, **per esercitare il diritto di voto**, oltre alla previsione dell'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell'indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea all'attività sportiva ufficiale della FIGC, **ha introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.**

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l'iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l'eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l'indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

DICHIARAZIONE DI INATTIVITA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 13.08.2020, ha preso atto della mancata iscrizione al Campionato di competenza delle Società:

Matr. 930644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

Matr. 69190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

Viene quindi dichiarata l'inattività delle sopracitate Società con conseguente svincolo dei calciatori per le stesse tesserati con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente c.u.

ISCRIZIONE TORNEI ESORDIENTI E PULCINI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella riunione del 13.08.2020 ha fissato il termine per le iscrizioni ai Tornei Esordienti e Pulcini – Stagione Sportiva 2020/2021 relative alle Delegazioni Provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine:

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

TORNEO ESORDIENTI TORNEO PULCINI PICCOLI AMICI PRIMI CALCI	Termine ordinatorio per l'effettuazione dell'iscrizione e dell'invio tramite dematerializzazione da Lunedì 17 Agosto 2020 FINO A Giovedì 03 Settembre 2020 – ore 12.00
---	--

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, *devono pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la nuova procedura della firma elettronica. Si invitano le Società ad allegare la copia del pagamento effettuato per l'iscrizione ai Campionati.*

Si rimanda le società ad un'attenta lettura dei C.U. n. 01 dd. 01/07/2020 e C.U. n. 6 dd. 22.07.2020 per quanto non specificato sul presente Comunicato Ufficiale.

ISCRIZIONI ATTIVITA' GIOVANILE DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella riunione del 13.08.2020 ha fissato il termine per le iscrizioni ai Campionati e Tornei Giovanili della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo – Stagione Sportiva 2020/2021:

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

- ADEMPIMENTO N. 1

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15" TORNEO ESORDIENTI TORNEO PULCINI	Termine ordinatorio per l'effettuazione dell'iscrizione e dell'invio tramite dematerializzazione da Lunedì 17 Agosto 2020 FINO A Lunedì 24 Agosto 2019 – ore 12.00
---	--

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, *devono pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la nuova procedura della firma elettronica. Si invitano le Società ad allegare la copia del pagamento effettuato per l'iscrizione ai Campionati.*

Si rimanda le società ad un'attenta lettura dei C.U. n. 01 dd. 01/07/2020 e C.U. n. 6 dd. 22.07.2020 per quanto non specificato sul presente Comunicato Ufficiale.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CHIUSURA UFFICI

Si ricorda che, la Delegazione Provinciale di Trieste sarà chiusa al pubblico fino a nuove disposizioni del Comitato Regionale.

Per eventuali urgenze contattare il Delegato Domenico Nicodemo - Cell. 3666649461.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CENTRI CALCISTICI DI BASE, SCUOLE DI CALCIO E SCUOLE DI CALCIO ÉLITE - REQUISITI GENERALI S.S.2020/2021

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Dalla s.s. 2016/2017 sono previste nuove modalità per il riconoscimento dei Centri Calcistici di Base (CCB) e delle Scuole di Calcio. Tali modalità, per la s.s. 2020/2021, sono state pubblicate sul CU n.5 del SGS (pubblicato in data 31 luglio 2020), scaricabile direttamente dal sito del Settore Giovanile e Scolastico (www.figc.it/it/giovani) al quale si rimanda per i dettagli.

Le tipologie previste anche per la s.s. 2020/2021 sono:

- 1) *Centro Calcistico di Base (CCB)*,
- 2) *Scuola di Calcio (SC)*,
- 3) *Scuola di Calcio di Élite (SCE)*.

Il riconoscimento ufficiale del "Centro Calcistico di Base" e della "Scuola di Calcio" della Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilasciato dal Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), sia come CCB che come Scuola di Calcio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

1. Promuovere e divulgare la "Carta dei Diritti del Bambino" (vedi sito: www.figc.it/it/giovani) presso i giovani calciatori, i tecnici, i dirigenti e i genitori dei tesserati, utilizzando i mezzi di comunicazione a propria disposizione (sito web, newsletter, mail, esposizione in bacheca, etc.);
2. Disporre di un impianto sportivo ed attrezzature idonee per l'avviamento e l'insegnamento del gioco del Calcio;
3. Nomina di un Dirigente Responsabile dell'Attività di Base che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" (Livello E) che il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia organizzerà nella s.s. 2020/21.;
4. Nomina di un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto all'albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;
5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) e 1:20 per le categorie Agonistiche (Giovanissimi e Allievi);
6. Presentazione, promozione e divulgazione del **Piano dei Servizi Offerti dalla Società** rivolta agli utenti, da distribuire ai genitori, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della società, quote di iscrizione, servizi offerti, incontri con le famiglie, iniziative socio-educative programmate, qualifiche dei tecnici, orari allenamenti, ecc.,;

7. Indicazione di un Medico, quale riferimento di consulta per la Società (p.e. Medico Sociale);

Si ricorda che le società sono tenute a prevedere la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico nell'impianto sportivo e di Personale adeguatamente formato per l'utilizzo del defibrillatore e per il primo soccorso, ai sensi del Decreto di Legge del 24 Aprile 2013 "*Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altro dispositivi salvavita*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle "Linee Guida sulla Dotazione e l'Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche" e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle istituzioni governative preposte.

Nel processo di valutazione e riconoscimento dei *Centri Calcistici di Base (CCB)* e delle *Scuole di Calcio*, i Collaboratori dell'Attività di base del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia saranno di supporto alle Società in qualità di *Tutor* con modalità che verranno successivamente specificate.

Nella verifica della documentazione i Collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia potranno richiedere ulteriori approfondimenti. Potranno anche ricevere **eventuali variazioni o aggiornamenti** ai dati presentati dalla Società successivamente alla data di consegna, ma tassativamente non oltre il **30 Novembre 2020**

L'elenco dettagliato degli ulteriori adempimenti, unitamente alle relative tempistiche previste a livello regionale, circa il riconoscimento della *Scuola di Calcio* e della *Scuola di Calcio Élite*, sono inseriti nel CU SGS n.5 del 31 luglio 2020 e verranno specificati anche nei prossimi Comunicati Ufficiali.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Nessuna Comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Severino Lodolo (Vice Presidente e Relatore) Luca De Pauli e Andrea Canzian (componenti effettivi) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 6.08.2020 ha assunto, all'unanimità, la seguente decisione sul:

DEFERIMENTO n. 1 - 2020/2021 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti dei sigg. ODURO Isaac, PRATILLO Luciano nonché della ASD UDINE KEEPFIT CLUB GA

Il deferimento. Con atto d.d. 14.7.2020, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 125 del vigente C.G.S:

- il Signor ODURO Isaac, Presidente della Società Udine Keepfit GA all'epoca dei fatti "per la violazione dell'art. 4 del C.G.S. e dell'art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D. che prevede "E' fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D e ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque , ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1° e 2° categoria di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici..."";
- il Signor PRATILLO Luciano, calciatore della Società Udine Keepfit GA all'epoca dei fatti "per la violazione dell'art. 4 del C.G.S., per aver rivestito il ruolo di Allenatore della Società Udine Keepfit GA senza il relativo titolo abilitativo nella gara del 12.01.2020 tra il Mereto Calcio e la Udine Keepfit GA valevole per il campionato di Seconda Categoria girone B";
- la società UDINE KEEPFIT GA, per rispondere "a titolo di responsabilità della violazione dell'art. 6 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Oduro Isaac, Presidente della Società Udine Keepfit GA all'epoca dei fatti, e dal Sig. Pratillo Luciano calciatore della Società Udine Keepfit GA all'epoca dei fatti, come sopra descritto".

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. notificava agli interessati e alla Procura Federale il formale avviso di convocazione delle parti presso la sede della FIGC-LND FVG in Palmanova, per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 6.08.2020.

Il dibattimento. All'udienza del 6.08.2020, all'ora stabilita, dinanzi al T.F.T. è comparso il solo Sostituto Procuratore, dr. Salvatore GALEOTA, in rappresentanza della Procura Federale.

Nessuno si è invece presentato per i deferiti, nè alcuna difesa costoro hanno fatto pervenire all'organo giudicante.

Le conclusioni. La Procura Federale ha concluso nei seguenti termini:

- quanto al sig. ODURO Isaac, mesi 4 di inibizione;
- quanto al sig. PRATILLO Luciano, mesi 4 di inibizione;
- quanto alla Società UDINE KEEPFIT CLUB GA, € 750,00 di ammenda.

La motivazione.

I fatti descritti nell'atto di deferimento attengono ad una vicenda verificatasi nel corso della stagione sportiva 2019/2020. Tali fatti, non smentiti nè in alcun modo contestati dai deferiti che neppure hanno inteso in qualche maniera difendersi dagli addebiti mossi nei loro confronti, risultano documentalmente provati. Occorre peraltro evidenziare sin da subito che nei riguardi del Sig. PRATILLO, per lo stesso fatto a lui ascritto con l'odierno deferimento, è già stata adottata una decisione disciplinare; circostanza questa che, per le ragioni qui di seguito illustate, preclude al TFT ogni ulteriore pronuncia in merito .-

Dalla lettura degli atti emerge che all'11° minuto del secondo tempo regolamentare della gara MERETO CALCIO//UDINE KEEPFIT GA – disputata il 12.1.2020 e valevole per il Campionato di 2a Categoria, girone B del Calcio a Cinque – "il Direttore di Gara ammoniva il sig. LUCIANO PRATILLO asserito allenatore della squadra UDINE KEEPFIT CLUB GA secondo la distinta di gara consegnata a inizio partita".

Sempre dall'esame degli atti si ricava che a scioglimento di una propria precedente riserva (CU Delegazione di Udine n. 36 dd 21.01.2020) il G.S.T. della Delegazione Provinciale di Udine, aveva quindi sanzionato il Sig. PRATILLO Luciano con la squalifica sino a tutto il 22.02.2020 poichè egli "non risulta tesserato come allenatore della squadra UDINE KEEPFIT CLUB GA, bensì solo quale calciatore alla data del 12/01/2020" (C.U. della Delegazione di Udine n. 37 del 23.1.2020).

Orbene non vi è dubbio che il provvedimento disciplinare già adottato dal GST nei confronti del Sig. PRATILLO riguardi l'identico fatto a costui ascritto nell'atto di deferimento posto che la squalifica già inflittagli trova ragion d'essere nell'aver egli fatto credere di essere l'allenatore della UDINE KEEPFIT CLUB GA mentre invece era tesserato al club unicamente come calciatore, essendo poi risultato, all'esito delle ulteriori indagini svolte dall P.F., che la squadra, contrariamente a quanto stabilito dalle norme regolamentari, era del tutto sprovvista di un allenatore a ciò abilitato.

Tanto premesso va pacificamente affermata la responsabilità del Presidente della società sportiva di cui trattasi (risultata priva di un allenatore abilitato) per non avere egli osservato, come avrebbe dovuto, la precisa regola di condotta, menzionata nell'incolpazione, che impone l'"affidamento", ad un "*allenatore abilitato del Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici*", della prima squadra che partecipi ad un campionato di 2° categoria del Calcio a Cinque (trattasi dunque di un incarico il cui conferimento, necessariamente spetta a chi rappresenti le società tenutevi e dunque, nello specifico, al Presidente della UDINE KEEPFIT CLUB GA destinatario, quale legale rappresentante di detto sodalizio sportivo, della regola di condotta in questione).

Alla riconosciuta responsabilità del suo Presidente per la violazione a lui ascritta, consegue l'affermazione della responsabilità diretta della UDINE KEEPFIT CLUB GA ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente C.G.S.

Sanzioni eque nei confronti del sig. ODURO e della società sportiva da lui rappresentata risultano essere quelle indicate in dispositivo.

Relativamente alla posizione del sig. PRATILLO il deferimento non può invece, per quanto detto, trovare accoglimento per *ne bis in idem*; vale a dire per il principio di diritto di natura penale ma generalmente applicabile anche ad altre branche del diritto e che in vari Stati trova fondamento costituzionale, secondo cui un giudice non può esprimersi più volte sulla medesima condotta se, come nel caso in esame, sulla stessa si sia già formato il giudicato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:

- 1) quanto al Sig. ODURO Isaac: ritenuta sussistere la sua responsabilità in ordine all'addebito a lui ascritto, commina allo stesso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 4 (quattro);
- 2) quanto alla ASD UDINE KEEPFIT CLUB GA: affermata la responsabilità diretta per il fatto ascritto al suo Presidente, commina alla stessa l'ammenda di € 400,00 (quattrocento);
- 3) quanto al sig. PRATILLO Luciano: rigetta il deferimento risultando lo stesso essere già stato sanzionato per il medesimo fatto, con provvedimento del GST pubblicato in CU Deleg. Prov. UD n. 37 dd 23.01.2020.-

Si riserva il termine di gg 30 per la pubblicazione della decisione.

Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, e perchè ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle parti con le modalità di cui all'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

Nessuna Comunicazione.

Publicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 17/08/2020.

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Domenico Nicodemo